

CONVENZIONE QUADRO INTERCOMUNALE CONCERNENTE LA RIORGANIZZAZIONE INTERCOMUNALE DELLE FUNZIONI COMUNALI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART 9 BIS DELLA L.P. DEL 13 NOVEMBRE 2014, N. 12 .

TRA i Comuni di:

- Commezzadura
- Mezzana

facenti parte dell'ambito associativo 7.3 previsto dall'allegato n. 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952 del 9.11.2015 ;

- Visto l'art. 9 bis della L.P. del 13 novembre 2014, n. 12 che definisce definitivamente i criteri e le modalità di attuazione delle gestioni associate obbligatorie delle funzioni fondamentali ivi individuate nelle seguenti:

1. Segreteria generale, personale e organizzazione
2. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
3. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
4. Ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali ;
5. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
6. Servizi relativi al commercio;
7. Altri servizi generali.

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 del 9 novembre 2015 recante: "*Applicazione dell'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni e degli obiettivi di riduzione della spesa*".

PREMESSO CHE:

- i Comuni di cui sopra sono tenuti a gestire in forma associata l'insieme dei servizi e funzioni previsti dall'art. 9 bis della L.P. del 13 novembre 2014, n. 12 nel rispetto dell'obiettivo riduzione della spesa pubblica prevista dall'obiettivo dal vigente piano di miglioramento/misure di riduzione della spesa corrente approvato dalla provincia autonoma di Trento attraverso l'ottimizzazione delle proprie risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali perseguendo il possibile miglioramento dei servizi erogati.

- Allo scopo i due Enti , stipulano la presente Convenzione quadro così come autorizzato con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

COMUNE DI COMMEZZADURA :deliberazione consiliare n. 6 del 26 marzo 2018;

COMUNE DI MEZZANA: deliberazione consiliare n. 5 del 29 marzo 2018;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione quadro ha ad oggetto l'impegno generale dei due Comuni a gestire in forma associata le funzioni fondamentali comunali di cui all' art. 9 bis della L.P. del 13 novembre 2014, n. 12;

L'adesione di altri Comuni comporta la modifica della presente Convenzione quadro.

Art. 2

Finalità della convenzione

I Comuni di Commezzadura e Mezzana (gestione obbligatoria associata: GOA) si costituiscono per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'art.1. L'attivazione in forma associata di ogni gestione di funzione richiederà la stipula di apposite puntuali convenzioni attuative di concerto tra le Giunte comunali dei comuni associati.

L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:

- a) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni sottoscrittori, al fine della loro piena valorizzazione;
- b) promuovere, attraverso i metodi della programmazione intercomunale, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile della spesa pubblica dei due comuni rispetto ai vincoli di bilancio dati;
- c) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
- d) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- e) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
- f) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni associati;
- g) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
- h) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti;
- i) armonizzazione in funzione degli obiettivi precedenti le rispettive norme regolamentari e statutarie.

Art. 3

Organizzazione indicativa delle funzioni associate

I Comuni associati riconoscono quale organizzazione indicativa delle funzioni da associare, lo schema riportato nel piano di riorganizzazione allegato alla presente convenzione. Esso costituisce il quadro di indirizzo organizzativo generale di riferimento da cui partire per la stipula delle convenzioni puntuali attuative di cui al precedente art. 2.

Il predetto schema così come il piano che lo contiene riassume il lavoro fatto e condiviso dalle Amministrazioni dei comuni di Commezzadura e Mezzana avente lo scopo basilare ed orientativo per i futuri procedimenti.

Art. 4

Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio;
- rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari (principio di necessità);
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;
- progressiva uniformità del PEG;
- progressiva uniformità delle procedure amministrative e della modulistica;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
- attivazione di un efficiente servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 5

Armonizzazione dei regolamenti comunali

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.

2. I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art.11 e delle Giunta comunali dei comuni associati.

3. L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità.

Art. 6

Armonizzazione dell'informazione e della comunicazione

Dato atto che l'esercizio delle funzioni fondamentali è legato come in effetti è per tutte le funzioni, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata,

Nelle funzioni ITC vanno ricomprese: la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati di banche dati, di applicativi *software*, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

Anche la funzione ITC (funzione trasversale per tutte le 7 funzioni contenute nella tabella B) deve trovare, al pari delle altre funzioni una propria disciplina in apposita convenzione attuativa della presente convenzione quadro.

ART. 7

Istituzione della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L.

1. Sono esercitate ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, designando quale comune capofila il Comune di Commezzadura con le seguenti funzioni:

- a) le procedure di gara relative all'affidamento di lavori pubblici, ed in particolare:
- confronti concorrenziali per l'affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche ai sensi dell'art. 20 e seguenti della L.P. 26/1993 per importi superiori alla soglia della trattativa diretta;
 - confronti concorrenziali relativi all'affidamento di lavori in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993 per importi superiori alla soglia della trattativa diretta di cui all'art. 52, comma 9 della L.P. 36/1993. E' facoltà delle Giunte comunali stabilire una soglia inferiore;
 - affidamento di lavori pubblici sopra la soglia dell'affido diretto di cui al precedente punto che non siano rimessi, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e delle direttive approvate dalla giunta provinciale con deliberazione n. 1097 dd. 29.06.2015, alla competenza della Agenzia Provinciale per gli appalto e i contratti (A.P.A.C.);
 - rimangono fermi gli ulteriori casi previsti dalla normativa provinciale che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere obbligatoriamente all'A.P.A.C..
- b) le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi, mediante l'utilizzo del mercato elettronico gestito dalla Provincia Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP s.p.a. o mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 o di altre normative speciali in materia, anche mediante acquisto centralizzato limitatamente alle procedure che, per tipologia, caratteristiche e importi, consentono ai singoli Comuni associati di raggiungere delle economie complessive. rimesse all'obbligo di convenzione tra comuni ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990, ed in particolare:
- acquisizione di beni, servizi e forniture dell'importo superiore alla soglia della trattativa diretta di cui all'art. 21, comma 4 della L.P. 23/1990 ;
 - rimane in capo ai Comuni convenzionati l'obbligo di ricorrere all'A.P.A.C. per l'affido di contratti relativi all'acquisizione di beni, servizi e forniture rimessi alla competenza della medesima Agenzia ai sensi del citato art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e delle direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 dd. 29.06.2015 e delle ulteriori norme provinciali vigenti in materia di appalti di beni, servizi e forniture.

2. Laddove consentito dalla normativa in vigore, è data facoltà ai Comuni di ricorrere all'A.P.A.C. anche per l'esercizio delle procedure rimesse alla competenza della presente convenzione come indicate ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo.

Rimane nella esclusiva competenza di ciascuno dei Comuni associati la facoltà di ricorrere agli acquisti e forniture mediante spese a calcolo senza ricorrere ai sistemi telematici di negoziazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8 comma 3bis della L.P. n. 27 del 2010 come introdotto dall'art.6 della L.P.n. 1 del 22.4.2014;

Il Comune di Commezzadura è riconosciuto quale comune costituente la centrale unica di committenza e come tale assume le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza.

Art. 8

Modalità di esercizio delle funzioni e dei Servizi – Convenzioni attuative

1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni attuative tra Comuni dell'ambito territoriale, che devono stabilire e precisare:

- a) l'indicazione dettagliata della funzione/servizio oggetto di gestione associata;
- b) la durata e la modalità di recesso;
- c) le modalità organizzative di gestione con previsione della costituzione di un Ufficio comune con connessa individuazione della sede, dei beni, delle strutture e del personale messi a disposizione ovvero della delega all'ufficio di uno dei Comuni; la disciplina degli spostamenti alla/e sede/i di lavoro e i trasferimenti tra le sedi; rilevazioni delle presenze, in presenza di più sedi;
- d) le competenze con rilevanza esterna ed interna dell'Ufficio comune;
- e) i criteri e le modalità di individuazione del Responsabile dell'Ufficio comune;
- f) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie che già non siano previsti dalla presente convenzione quadro;
- g) le ulteriori forme di consultazione tra gli enti.

2. Le convenzioni attuative sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nella presente convenzione quadro.

3. Le convenzioni attuative saranno approvate d'intesa tra le Giunta dei Comuni interessati alle quali è demandato il compito di approvare modalità gestionali di dettaglio nell'ambito di una progressiva adattabilità e miglioramento del giusto presidio organizzativo e di controllo sui servizi stessi in vista degli obiettivi di legge.

Art. 9

Finanza e contabilità

1. Entrate e spese

- a. Le risorse necessarie a sostenere la Gestione obbligatoria associata dei servizi derivano da eventuali contributi ottenuti dalla Provincia e da altri enti e da risorse proprie di bilancio dei comuni associati.
- b. Ogni Comune facente parte dell'Associazione Intercomunale, in sede di previsione, iscrive nel proprio bilancio la quota parte delle somme relative alle spese e delle entrate che si riferiscono alle funzioni e servizi svolti in forma associata, così come risultano dai rispettivi prospetti economico-finanziari.
- c. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune capofila inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal succitato prospetto economico-finanziario.
- d. Il Servizio finanziario associato di concerto con il Segretario comunale elabora un documento finanziario, sia preventivo che consuntivo riepilogativo dei prospetti economico-finanziari di ciascun servizio gestito in forma associata, e lo trasmette alla Conferenza dei Sindaci. Tale documento finanziario riepilogativo è desunto dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei singoli servizi associati.
- e. In caso di subentro di un nuovo Comune nel ruolo di Comune Capofila per l'Associazione o per una specifica convenzione, il Comune Capofila uscente verserà al Comune Capofila subentrante i residui di stanziamento della propria gestione che andranno ad incrementare corrispondentemente gli stanziamenti per il nuovo anno. Tali residui verranno ripartiti tra i Comuni con gli stessi criteri utilizzati per la loro

costituzione nei casi di scioglimento della GOA o della Convenzione alla quale sono riferiti, in caso di recesso di uno dei Comuni associati o in altri casi specifici in cui l' applicazione della presente regola determinasse situazioni palesemente inique; in questi ultimi casi ogni decisione verrà rimessa alla Conferenza dei Sindaci. In tutti i casi il Comune capofila uscente conserverà comunque la piena gestione degli Impegni già assunti fino ad esaurimento degli stessi e renderà in relazione agli stessi nel rendiconto.

2. Previsioni contabili e programmatiche

- a. In corrispondenza dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 30 ottobre, la Conferenza dei Sindaci approva il prospetto economico-finanziario dei singoli servizi gestiti in forma associata.
- b. I prospetti economico-finanziari, una volta approvati, vengono trasmessi ai Comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci.

3. Gestione contabile.

- a. Ai fini del controllo economico della gestione, nonché per le esigenze di rendicontazione ai comuni associati, i Comuni capofila per la gestione delle convenzioni si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati.

4. Verifica e controllo

- b. In corrispondenza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei comuni, i responsabili dei servizi associati trasmettono al Comune Capofila apposite relazioni con la richiesta di eventuali modifiche da apportare ai rispettivi prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione. Il Segretario comunale sottopone le richieste pervenute alla Conferenza dei Sindaci per l'esame di merito.
- c. Le eventuali modifiche ai prospetti economico-finanziari, qualora accolte vengono trasmesse al Comune capofila per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

5. Rendiconto

- a. Il rendiconto dei Servizi associati è costituito dal documento finanziario riepilogativo sia preventivo che consuntivo.
- b. Il rendiconto di ogni esercizio viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci unitamente alla relazione illustrativa sulle risorse impiegate e sui risultati conseguiti
- c. Il rendiconto viene approvato entro il 31 luglio dell'anno successivo.

6. Riparto delle spese e delle entrate

- a. Tutte le spese sostenute per le attività istituzionali e per il funzionamento della Gestione associata sono ripartite fra tutti i Comuni facenti parte della GOA in proporzione a parametri quali/quantitativi e modalità che saranno specificate nelle convenzioni attuative da approvarsi di concerto tra le giunta riferiti alla situazione del 31 dicembre dell'anno precedente.
- b. I contributi ricevuti dalla Regione o da altri enti vengono introitati dal Comune Capofila - e successivamente ripartiti a consuntivo in base a criteri stabiliti dal presente Regolamento o dalle singole convenzioni, nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa vigente .

Art. 10

Durata, adesioni, scioglimento e recesso

La convenzione ha una durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta da parte di tutti i Comuni interessati.

Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a dodici mesi ed è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno delle condizioni

minime necessarie per la prosecuzione della gestione associata previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 del 09.11. 2015. Ove il recesso comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico dei Comuni aderenti, ogni singola convenzione attuativa prevederà l'obbligo di specifiche compensazioni pecuniarie a carico del Comune recedente.

Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale.

Il recesso comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci adottata a maggioranza dei componenti.

Lo scioglimento della convenzione è deliberato sussistendone le condizioni, qualora previste da norme provinciali in materia, con atto assunto da ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Lo scioglimento della presente convenzione comporta automaticamente la decadenza delle singole convenzioni.

Art. 11

Organismi di coordinamento

L'organismo di coordinamento è rappresentato dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 12

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.

2. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni aderenti ed è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

3. La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:

- esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
- incentivare e accelerare il processo di gestione associata di funzioni e servizi;
- favorire la evoluzione di strategie comuni territoriali;
- valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione quadro, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
- proporre ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli individuati al precedente art. 1;
- esaminare le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approvare le relative proposte di convenzione da sottoporre alle rispettive Giunte Comunali per l'approvazione finale.

4. La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.

5. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, il Segretario comunale, nonché i Responsabili dei Procedimenti/servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

6. La Conferenza dei Sindaci è convocata su richiesta anche di un solo Sindaco. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

7. Le decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Segretario della GOA e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 12-bis

Diritto di informativa della Conferenza dei Sindaci

Al fine di dare attuazione alle finalità indicate al comma 3 dell'art. 12, i Sindaci membri della Conferenza di cui all'articolo che precede, possono assumere informazioni

sull'andamento dei Servizi in GOA dai singoli responsabili degli uffici, tanto congiuntamente in Sede di seduta di conferenza stessa, quanto disgiuntamente al di fuori di essa sia presso le sedi fisiche dei singoli uffici, sia presso la propria Sede Municipale.

Art. 13

Coordinamento operativo

Il Segretario comunale dei comuni convenzionati (GOA) assicura il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti, con una suddivisione operativa adeguatamente ripartita.

Il grado di responsabilità gestionale, sotto il coordinamento e direzione del Segretario comunale è attribuita ai singoli Responsabili dei servizi associati, come previsto dalle convenzioni attuative e dai rispettivi Piani esecutivi di gestione.

Il Segretario comunale convoca periodicamente i responsabili dei servizi, in particolare:

- adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali coinvolte nella gestione associata dei servizi;
- svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comuni dei singoli servizi e funzioni associate;
- cura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei sindaci;
- elabora proposte di fattibilità per la gestione associata, verifica l'andamento delle gestioni associate ed informa la Conferenza dei Sindaci.

Art. 14

Organizzazione degli uffici e del personale

Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata oltre che dall'assetto generale previsto dal piano di riordino allegato alla presente convenzione è regolata dettagliatamente dalle singole convenzioni attuative e dai PEG dei comuni. Esso è improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.

Le convenzioni attuative per la gestione associata di funzioni e servizi particolari disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dei comuni associati per la realizzazione degli obiettivi delle singole convenzioni.

Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale è disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni e dal PEG dei rispettivi comuni da redigersi di concerto tra le Giunte dei comuni convenzionati.

Art. 15

Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione quadro

1. Le proposte di modificazioni della presente convenzione quadro sono decise concordemente dalla Conferenza dei Sindaci e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, per l'eventuale approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Convenzione quadro si rinvia alla normativa vigente.

Art. 16

Disposizioni transitorie

La convenzione già in essere alla data di sottoscrizione della presente convenzione quadro e cioè la convenzione per il servizio di segreteria mantiene la sua efficacia fino a quando non diventano operative la rispettiva nuova convenzione attuativa prevista dall'art. 6 e le rispettive armonizzazioni regolamentari, previste dall'art. 5 della presente convenzione quadro.

Art. 17
Disposizioni finali

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, 13 aprile 2018

IL SINDACO DEL COMUNE DI COMMEZZADURA
Tevini Ivan (*)

IL SINDACO DEL COMUNE DI MEZZANA
Redolfi Giacomo (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.